

C I R C O L A R I

ASSESSORATO
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 5 febbraio 2003, n. 3.

Comma 13, art. 14 bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109, recepita con modifiche ed integrazioni con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale.

AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI UFFICI SPECIALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

ALL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA

AL BANCO DI SICILIA S.P.A. - UNITÀ CREDITI ENTI ED AMMINISTRAZIONE - GRUPPO SERVIZI DI CASSA E TESORERIA - LINEA DI LAVORO CASSA REGIONALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI (S.S.I.T.)

e, p.c. ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA

1. - Premessa

Con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche", il legislatore regionale — nel recepire con modifiche ed integrazioni la legge 11 febbraio 1994, n. 109 — ha, tra l'altro, dettato una nuova disciplina per l'utilizzazione delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta realizzati a seguito dell'aggiudicazione dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale.

Più precisamente, si fa riferimento al comma 13 dell'art. 14 bis, inserito con l'art. 9 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, nel testo della legge n. 109/94, applicata nel territorio della Regione per effetto dell'art. 1 della medesima legge regionale n. 7/2002.

Con riferimento a tale nuova disciplina dei ribassi d'asta, si ritiene opportuno, per quanto di competenza dello scrivente Dipartimento, impartire le seguenti istruzioni in ordine alla corretta attuazione della norma richiamata.

Si precisa, preliminarmente, che la nuova normativa, ai sensi del comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2002, è applicabile ai ribassi d'asta che si realizzano in relazione ai bandi di gara approvati successivamente all'entrata in vigore della stessa legge (10 settembre 2002).

Alle economie realizzatesi per ribassi d'asta relativi a bandi approvati prima di tale data, pertanto, continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 1 dell'art. 27 della legge 27 aprile 1999, n. 10, che dovranno essere attuate con le modalità illustrate con circolare dello scrivente Assessorato n. 13/99, prot. n. 23168 del 12 luglio 1999, cui si fa rinvio.

2. - Nuova disciplina dei ribassi d'asta introdotta dal comma 13 dell'art.14 bis della legge n. 109/94

In applicazione del citato comma 13, le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale devono affluire per il 50% in entrata del bilancio degli enti appaltanti (aziende ed enti pubblici dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a vigilanza, enti locali territoriali e/o istituzionali

e loro associazioni e consorzi, enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché gli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica) in un apposito "Fondo di rotazione" da destinare all'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessari (il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera); il restante 50%, di competenza dell'Amministrazione regionale, dovrà essere iscritto in appositi capitoli di spesa del bilancio regionale, per essere destinato dal ramo di amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento ad una delle seguenti finalità:

a) funzionamento e nomina dei consulenti della Conferenza speciale;

b) perizie di variante e suppletive;

c) realizzazione di opere della medesima tipologia di investimento.

In particolare, dovranno essere adottate le seguenti procedure:

1) nell'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale trasferisce con mandato all'ente appaltante l'intero importo dell'opera finanziata, l'ente medesimo, per la somma corrispondente al ribasso d'asta, dovrà riversare all'Amministrazione regionale sul capitolo di entrata 4191 il 50% dello stesso (nel caso in cui la somma sia trasferita con ordine di accreditamento l'ente appaltante dovrà emettere un ordinativo a proprio favore e per il restante 50% un ordinativo a favore della Regione sul predetto capitolo 4191);

2) nell'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale trasferisce all'ente l'importo dell'opera finanziata al netto del ribasso d'asta, la stessa dovrà provvedere ad emettere un mandato speciale con imputazioni al capitolo di entrata 4191, per un importo pari al 50% del predetto ribasso e per il restante 50% un mandato diretto a favore dell'ente finanziato;

3) l'Amministrazione competente dovrà, inoltre, richiedere allo scrivente Assessorato del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Servizio bilancio, l'iscrizione in bilancio del 50% dei ribassi d'asta di competenza regionale, indicandone espressamente la destinazione secondo le citate finalizzazioni previste dalla norma in esame, notiziando, contestualmente, l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

Le somme corrispondenti alla predetta quota dei ribassi d'asta di competenza regionale saranno, conseguentemente, iscritte in bilancio con decreto dell'Assessore al bilancio, in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del ramo dell'Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento nelle ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c); ovvero, nell'ipotesi di cui al punto a), nel capitolo destinato al funzionamento della Conferenza speciale istituito nella rubrica del Dipartimento regionale lavori pubblici.

3. - Ribassi d'asta relativi a lavori finanziati con fondi extraregionali e relativi cofinanziamenti

Va precisato, inoltre, che la nuova normativa è riferita esclusivamente ai lavori finanziati con fondi regionali, considerato che le assegnazioni extraregionali, ed

analogamente, i cofinanziamenti regionali, essendo a destinazione vincolata, sono soggetti a diversa disciplina.

Pertanto, qualora si verificano ribassi d'asta su lavori finanziati con assegnazioni extraregionali e dai relativi cofinanziamenti, l'ente appaltante dovrà:

a) se ha ricevuto dall'Amministrazione regionale l'intero importo con mandato diretto, riversare i ribassi sul capitolo 3726 "Recuperi e rimborsi vari relativi ad assegnazioni e trasferimenti extraregionali";

b) se ha ricevuto dall'Amministrazione regionale l'intero importo con ordine di accreditamento, dovrà richiedere all'Amministrazione regionale che ha emesso il titolo, la riduzione dello stesso nei limiti del ribasso d'asta verificatosi;

c) se ha ricevuto dall'Amministrazione regionale l'importo dell'opera finanziata al netto del ribasso d'asta, nessuna incombenza sarà a carico dell'ente, mentre l'Amministrazione regionale competente, se ha assunto l'impegno per l'intero importo dell'opera, avrà cura di effettuare le relative riduzioni di impegno.

Sono, ovviamente, fatte salve eventuali diverse disposizioni dello Stato e dell'Unione europea.

Si invitano, infine, i dipartimenti in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, a dare ampia diffusione alla presente circolare presso gli enti e le amministrazioni sottoposti a tutela, controllo e vigilanza da parte della Regione.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed inserita nel sito ufficiale della Regione; potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati FONS.

L'Assessore: PAGANO

(2003.29.1798)*

CIRCOLARE 5 febbraio 2003, n. 4.

Art. 29, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 - Modifiche norme di contabilità (bilancio di previsione di cassa) - Legge regionale 24 gennaio 2003, n. 1 (esercizio provvisorio).

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
 ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
 AI DIPARTIMENTI REGIONALI
 AGLI UFFICI SPECIALI
 ALLE RAGIONERIE CENTRALI
 ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
 ALL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA
 AL BANCO DI SICILIA S.P.A. - UNITÀ CREDITI ENTI ED AMMINISTRAZIONE - GRUPPO SERVIZI DI CASSA E TESORERIA - LINEA DI LAVORO CASSA REGIONALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI (S.S.I.T.)
 e, p.c. ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
 AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA

1. - Premessa

Preliminarmente, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni sulla nuova struttura del bilancio di previsione di cassa per l'anno in corso; nel proseguo della presente circolare si impartiscono istruzioni per la corretta gestione in regime di bilancio provvisorio.

2. - La nuova struttura del bilancio di previsione di cassa

L'art. 29 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, introduce alcune modifiche alle norme di contabilità e

precisamente all'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

A seguito del citato disposto viene modificata principalmente la struttura del bilancio annuale di previsione di cassa che viene pertanto articolato sia riguardo alle entrate che alle spese, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata indicazione, per ogni centro di responsabilità, della dotazione di cassa prevista per gli interventi regionali e per gli interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.

Le previsioni del bilancio di cassa sono riassunte in apposito "Quadro" allegato al bilancio di previsione in termini di competenza e costituiscono, in relazione alle spese, il limite per le autorizzazioni di pagamento, cioè l'ammontare massimo entro cui devono essere contenuti i titoli di spesa che saranno emessi nell'ambito di ciascun dipartimento regionale o ufficio equiparato.

Nel Quadro delle previsioni di cassa vengono distinte inoltre alcune voci cui corrisponde una precisa dotazione di cassa.

Fra le previsioni di cassa relative alle entrate viene indicato il "Fondo iniziale di cassa" corrispondente alla presunta giacenza di cassa all'inizio dell'anno cui il bilancio si riferisce.

Nella parte della spesa delle previsioni di cassa trovano invece specifica allocazione le seguenti voci:

— "Fondi di riserva" da utilizzarsi per le reiscrizioni dei residui passivi perenti, la riproduzione di economie e in relazione all'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie e d'ordine;

— "Fondi per l'integrazione delle dotazioni di cassa" da utilizzarsi per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità.

Alle necessarie variazioni, conseguenti l'utilizzo dei citati "Fondi" si provvede, per quanto riguarda i "Fondi di riserva" con le stesse modalità previste per le correlate variazioni di competenza e relativamente ai "Fondi per l'integrazione delle dotazioni di cassa", con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione interessata e previo parere della competente ragioneria centrale.

L'Assessore regionale per il bilancio e finanze è autorizzato inoltre, con proprio decreto, ad effettuare tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione, nonché a disporre tutte le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di leggi e quelle relative al pagamento di obbligazioni indifferibili ed improrogabili.

Eventuali variazioni compensative interessanti più dipartimenti o uffici equiparati della stessa amministrazione potranno essere proposte dai dirigenti generali responsabili della relativa gestione, previo assenso del vertice politico dello stesso ramo dell'amministrazione interessata, da inoltrare al servizio bilancio, di questo Assessorato, per il tramite della competente ragioneria centrale.

I soggetti preposti alla gestione delle spese dovranno avere cura di disporre i pagamenti, entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato (centro di responsabilità), tanto in conto competenza che in conto residui, di norma per importi complessivamente non superiori ad un dodicesimo per ciascun mese dell'esercizio.